



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centro Settentrionale

**APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA,
ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO
TERMINAL IN PENISOLA TRATTATOLI E RIUTILIZZO DEL
MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007
I FASE**

PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO

**MISURE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA'
E DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA**

FILE

1114.GEN.D - PrevAntimafia

CODICE

1114.GEN.D

SCALA

Rev.	Data	Causale
0	Set. 2014	Emissione
1	Set. 2017	Revisione generale
2		
3		

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO CENTRO SETTENTRIONALE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE TECNICO

(Ing. Fabio Maletti)



MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER
LE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA
E L'EMILIA ROMAGNA

IL RESPONSABILE DELLA REVISIONE
DELLA PROGETTAZIONE

(Ing. Francesco Caldani)



**PORTO DI
RAVENNA**

CLASSIS
2000 anni di storia

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p><i>Progetto Definitivo</i> <i>Misure di prevenzione e repressione della criminalità</i></p>	
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	<p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 1 di 15</p>

Fase preliminare all'avvio dei lavori

Scopo principale è quello di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri nel biennio precedente all'attivazione delle procedure di esproprio.

Successivamente all'approvazione del progetto definitivo l'Amministrazione aggiudicatrice Soggetto aggiudicatore fornirà alla Prefettura il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche.

L'Autorità espropriante indicherà alla Prefettura i criteri di massima a cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, segnalando eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possano giustificare lo scostamento dai predetti criteri, e si impegna inoltre a denunciare all'Autorità giudiziaria eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

Fase di definizione del piano degli affidamenti

A valle dell'individuazione, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, dell'appaltatore, e della conseguente definizione della filiera degli operatori che intervengono, a qualsivoglia titolo, nel ciclo realizzativo dell'opera vengono effettuate le verifiche antimafia prescritte dalle leggi vigenti.

Gli strumenti contrattuali per tutti gli operatori economici della filiera recano in ogni caso:

- a) una clausola risolutiva espressa attivabile dalla parte in bonis nel caso in cui, successivamente alla stipulazione del contratto o del subcontratto o all'autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate informazioni interdittive;
- b) la previsione che, in caso di estromissione, venga applicata a carico dell'operatore economico interdetto una penale pecuniaria a titolo di liquidazione forfetaria del danno, salvo il maggior danno, determinata in misura del 10% dell'importo o valore del contratto, subappalto o subcontratto.

L'amministrazione aggiudicatrice istituisce un'Anagrafe degli operatori economici coinvolti nel ciclo dell'appalto, consistente in un data-base (consultabile dalle Forze di polizia ai fini dell'interoperabilità con il sistema informativo di cantiere), che contenga quantomeno le seguenti informazioni essenziali:

- denominazione dell'impresa, della società o dell'operatore individuale;
- assetti societari e manageriali, con indicazione del direttore tecnico dell'impresa, e annotazione di eventuali successive variazioni;
- tipologia dello strumento contrattuale (subappalto, fornitura di beni e servizi, ecc.), con indicazione dell'oggetto della prestazione, dell'importo e della durata;
- annotazione relativa all'eventuale perdita del contratto, subappalto o subcontratto, con sintetica indicazione della connessa motivazione, e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
- indicazione del conto dedicato di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i..

L'onere di mantenere aggiornato il data-base suddetto è posto a carico dell'appaltatore, fatta salva la facoltà della amministrazione aggiudicatrice di vigilare sul suo operato. A fronte di omissioni nell'aggiornamento del sistema informativo sono poste a carico dei relativi responsabili penali pari al 0.5 per mille dell'importo contrattuale fino alla concorrenza del 10% oltre la quale sono attivate le procedure di rescissione/risoluzione del contratto.

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p><i>Progetto Definitivo</i> <i>Misure di prevenzione e repressione della criminalità</i></p>	 DIREZIONE TECNICA Pag. : 2 di 15
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	

Fase cantierizzazione dell'opera

Per questa fase è attivato un protocollo di legalità (il cui modello è riportato in allegato al presente documento) con il coinvolgimento di Prefettura/UTG, Amministrazione aggiudicatrice e aggiudicatario (appaltatore).

Con riguardo al monitoraggio delle attività di reclutamento della manodopera il protocollo prevede il coinvolgimento delle OO.SS. della categoria degli edili e dell'ispettorato del lavoro.

I pagamenti relativi ai contratti, subcontratti e subappalti inerenti all'opera pubblica sono soggetti alle norme su monitoraggio finanziario previsti dalle norme vigenti. Alle stesse procedure di tracciamento andranno altresì soggetti i pagamenti delle indennità di esproprio.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a verificare l'inserimento nei contratti e subcontratti della filiera della clausola di tracciabilità, nonché ad apporre su tutte le fatture il CUP (Codice Unico di Progetto).

Valutazione incidenza dei costi per l'attuazione delle misure suindicate.

La valutazione si effettua sul 1° e 2° stralcio

Implementazione anagrafe degli esecutori

A stima € 5.000,00

Aggiornamento anagrafe degli esecutori

Si ipotizza un operatore per due ore mensili per la durata dei lavori

€ 30,00 x 102 = € 6.120,00

Implementazione controllo accessi di cantiere

A stima € 30.000,00

Stesura relazione trimestrale procedure antimafia

Si ipotizza un operatore per un giorno a trimestre per la durata del progetto pari a 48 mesi

€ 30,00 x 8 x 102 / 3 = € 8.160,00

Implementazione sistema del settimanale di cantiere

A stima € 5.000,00

Stesura e controllo del settimanale di cantiere

Si ipotizza un operatore a tempo pieno (5 giorni a settimana) per tutta la durata del progetto pari a 3100 giorni

€ 30,00 x 8 x 3100 x 5/7 = € 531.500,00

Controlli di qualità del calcestruzzo

Si ipotizzano 40 controlli per tutta la durata del progetto valutabili ciascuno a stima

€ 500,00 x 40 = € 20.000,00

TOTALE € 605.780,00

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p><i>Progetto Definitivo</i> <i>Misure di prevenzione e repressione della criminalità</i></p>	 <p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 3 di 15</p>
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	

PROTOCOLLO DI LEGALITA’
ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata
relativamente alla realizzazione
dell’Hub Portuale di Ravenna e delle opere connesse.

TRA

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO
CENTRO SETTENTRIONALE

PREFETTURA
DI
RAVENNA

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p style="text-align: center;"><i>Progetto Definitivo</i> <i>Misure di prevenzione e repressione della criminalità</i></p>  <p style="text-align: right;">Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	 <p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 4 di 15</p>
--	---	--

PREMESSO

- che il C.I.P.E. con delibera n. 98 del 26.10.12 (G.U.R.I. n. 136 del 12.06.2013) ha approvato, ai sensi dell'art.165 del D. l.vo 12 aprile 2006, n.163, “Codice dei Contratti pubblici”) (in seguito: “**Codice**”), il progetto preliminare della I FASE (1° e 2° stralcio) per la realizzazione dell’*Hub Portuale di Ravenna*”, del costo complessivo per progettazione e lavori di 137 milioni di euro, con l’*Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007*” (in seguito: “**Hub Portuale**”), assegnando definitivamente all’Autorità Portuale di Ravenna un contributo di 60 milioni di euro, da imputare a carico delle risorse del Fondo di cui all’art. 32, comma 1, del D.L. n. 98/2011;
- che a tale progetto è assegnato il CUP di progetto: C66C11000050006;
- che il C.I.P.E. con delibera n. [] del [] (G.U.R.I. n. [] del []) ha approvato, ai sensi dell'art.166 del Codice, il progetto definitivo della I FASE (1°, 2° e [] stralcio) per la realizzazione dell'Hub Portuale, del costo complessivo per progettazione e lavori di [] milioni di euro, con l’*Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007, []*”, confermando l’assegnazione all’Autorità Portuale di Ravenna del contributo di 60 milioni di euro, di cui alla Delibera 98/2012 sopracitata;
- che l’intervento per la realizzazione dell’Hub Portuale si articola, come indicato nella citata delibera []/ [] di approvazione del progetto definitivo, nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle seguenti Opere (in seguito indicate come “**Opere**”):
 - approfondimento a -13.50 m sul livello medio del mare del canale marino e dell’avamporto;
 - approfondimento a - 12.50 m sul livello medio del mare del canale Candiano fino alle Darsene San Vitale;
 - approfondimento del canale Baiona a - 12,50 m sul livello medio del mare,;
 - adeguamento delle banchine esistenti interessate dagli interventi;
 - realizzazione nuova banchina destinata al terminal container;
 - [eventuali integrazioni al progetto preliminare] [];
- che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. [] - [], del Codice, l’Autorità di Sistema Portuale di Ravenna con Deliberazione Presidenziale n. [] del [] ha aggiudicato l’appalto per la realizzazione dell’Hub Portuale a [] (in seguito: “**Contraente generale**”);

TENUTO CONTO

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p>Progetto Definitivo Misure di prevenzione e repressione della criminalità</p>	
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Setentrionale</p>	<p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 5 di 15</p>

- che l’Organismo collegiale del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (in seguito: “**C.C.A.S.G.O.**”), ai sensi dell’art. 15, comma 5, del decreto legislativo 190/2002, ora recepito nell’art. 180, del Codice, è il punto di orientamento delle procedure per il monitoraggio delle infrastrutture ed insediamenti industriali in termini di contrasto e di prevenzione ai tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nell’economia legale;
- che il C.I.P.E., con delibera n. 58 del 03.08.2011 (G.U.R.I. n. 3 del 04.01.2012), avente per titolo “Approvazione linee guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta antimafia ex art. 176, comma 3, lett e), del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.” ha recepito le Linee guida fondamentali dell’azione del monitoraggio antimafia, elaborate nel tempo dal Comitato di coordinamento per l’alta sorveglianza delle Grandi Opere;

RILEVATO

- che si rende necessario, al fine di evitare tentativi di ingerenza criminale, porre in essere ogni misura atta a fronteggiare nelle procedure di appalto cui si riferisce il presente Protocollo l’azione delle organizzazioni malavitose, con strumenti di prevenzione avanzata che possano coadiuvare ed integrare le azioni investigative e repressive poste in essere dalle Forze di Polizia, compresi i poteri di accesso e di accertamento previsti dall’art. 93 del D. L.vo 06.09.2011, n. 159;
- che un valido strumento per incidere sul fenomeno sopra delineato si è dimostrato quello dei Protocolli di legalità, la cui stipula è stata prevista dal decreto Interministeriale 14 marzo 2003 e s.m.i., in relazione agli artt. 9, comma 3, lett. e) e 15, comma 5, del D. Lvo. n.190/2002 (confluiti negli artt. 176 e 180 del Codice), insieme alla costituzione di una rete di monitoraggio di infrastrutture ed insediamenti industriali per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa;

RITENUTO

- che lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Ravenna nonché del Porto dell’Emilia Romagna, a Ravenna, non debba essere negativamente condizionato ed ostacolato da eventuali fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che verrebbero, fra l’altro, a turbare la libera capacità di impresa nonché gli equilibri del mercato e della concorrenza;
- che un’efficace attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata deve prevedere necessariamente misure finalizzate ad assicurare la rimozione degli ostacoli che si frappongono al libero dispiegarsi dell’iniziativa economica ed imprenditoriale;
- che, pertanto, occorre predisporre adeguati strumenti e interventi volti a conseguire un’efficace azione di deterrenza dei comportamenti illeciti nelle varie fasi delle opere in argomento;

CONSIDERATO

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p>Progetto Definitivo Misure di prevenzione e repressione della criminalità</p>	
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	<p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 6 di 15</p>

- che l'esecuzione dei lavori è ricadente nel territorio della provincia di Ravenna sicché l'autorità competente in materia di sicurezza, di cui al richiamato art. 176 del Codice, è da individuare nella Prefettura di Ravenna (di seguito indicata "**Prefettura**");
- che è volontà delle parti applicare, allorquando saranno approvate, le linee guida che il C.I.P.E. adotterà in tema di monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. [redacted] del Codice;
- che le tematiche relative ai flussi di manodopera ed alla loro gestione rappresentano per le organizzazioni criminali un anello significativo per il controllo del territorio;
- che il C.C.A.S.G.O. nella seduta del [redacted] ha espresso parere di conformità del presente protocollo;

La Prefettura e l'Autorità di Sistema Portuale convengono quanto segue:

Art. 1.

1. L'Autorità di Sistema Portuale, nell'esercizio dei compiti di alta sorveglianza sulla realizzazione delle Opere, si impegna affinché il Contraente Generale, quale soggetto responsabile della sicurezza, ai sensi della citata Delibera C.I.P.E. n. [redacted] di approvazione del progetto definitivo, sia garante nei confronti della Prefettura, dell'Autorità di Sistema Portuale e delle Forze di Polizia, del flusso informativo relativo alle imprese che, a qualsivoglia titolo, partecipano alla realizzazione delle Opere in esame.

A tal fine l'Autorità di Sistema Portuale è tenuta a far sì che il Contraente Generale, prima di procedere all'esecuzione dei lavori, assuma espressamente su di sé tutti gli obblighi ed i doveri discendenti dal presente *Protocollo*, approvandone e ratificandone per iscritto l'intero suo contenuto ed estendendo gli adempimenti previsti nel presente documento a tutti i soggetti appartenenti alla "*filiere delle imprese*", come definita dall'art. 6 del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2010, n. 217.

2. Il Contraente Generale fornisce tempestivamente alla Prefettura (nei modi di cui al successivo comma 3) che assume apposita funzione di coordinamento, e contestualmente all'Autorità di Sistema Portuale, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, a cui il Contraente Generale stesso intende affidare l'esecuzione dei Lavori o di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi, noli o trasporti o per la fornitura di materiali comunque strettamente inerenti la realizzazione delle Opere, fatta eccezione per i dati relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.

3. Il Contraente Generale, per i contratti di cui al primo comma e nei casi previsti dall'art.91 del D.Lvo. 06.09.2011, n. 159, richiede alla Prefettura, e per conoscenza all'Autorità di Sistema Portuale, l'"*informazione antimafia*" allegando alla detta richiesta un originale, in corso di validità, del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) relativo alla società o ditta individuale con la quale intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente alla quale si intende concedere l'autorizzazione

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p>Progetto Definitivo Misure di prevenzione e repressione della criminalità</p>	
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	<p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 7 di 15</p>

all'affidamento di sub-contratto.

Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o relativamente al quale si intende concedere l'autorizzazione all'affidamento di sub-contratto sia una società di capitali, deve essere altresì allegata alla detta comunicazione una dichiarazione del Legale Rappresentante della detta società, ai sensi del D.P.C.M. 11.05.1991, n. 187 e, nei casi in cui una società di capitali risulti possessore di quote o azioni, deve essere prodotta la medesima dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.

4. L'Autorità di Sistema Portuale, con l'adesione al presente *Protocollo* e allo scopo di coadiuvare l'attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nell'esecuzione delle Opere, condividendo l'opportunità di rafforzare tale attività con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna a fare inserire nei contratti indicati al comma 1 apposita clausola, con la quale il terzo sub-affidatario assume l'obbligo di fornire alla Prefettura, al Contraente Generale e all'Autorità di Sistema Portuale medesima gli stessi dati precedentemente indicati, relativi alle società e alle imprese sub-appaltatrici e /o sub-affidatarie interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione delle Opere.

Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente le seguenti previsioni:

- a. la possibilità di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese affidatarie;
- b. la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi indicati nel successivo art. 6, comma 2, del presente Protocollo;
- c. l'impegno, da parte delle imprese interessate, a qualunque titolo, alla realizzazione dei lavori, a denunciare eventuali tentativi di estorsione.

5. Sono fatti salvi gli obblighi del Contraente Generale di richiesta di autorizzazione al subappalto all'Autorità di Sistema Portuale, che li istruisce ed autorizza in via tecnica.

6. Tutte le comunicazioni dei dati e delle certificazioni di cui al presente Protocollo avvengono con utilizzo di PEC allo scopo dedicata dai Sottoscrittori e dai destinatari di cui al comma 1 del presente *Protocollo*.

Art. 2.

1. L'obbligo, in capo al Contraente Generale, di conferimento dei dati di cui all'Art. 1, comma 1, e dell'inoltro della richiesta di informazioni antimafia sussiste relativamente:
 - a. agli affidamenti, di qualsiasi natura, conclusi dal Contraente Generale, sulla base del piano degli affidamenti;
 - b. ai sub-contratti, di qualsiasi natura, per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dal Contraente Generale ed indicati nel piano degli affidamenti;
 - c. ai sub-contratti, di qualsiasi natura, autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale e conclusi dall'affidatario;

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p><i>Progetto Definitivo</i> <i>Misure di prevenzione e repressione della criminalità</i></p>	
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	<p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 8 di 15</p>

d. ai sub-contratti, di qualsiasi natura, autorizzati dall’Autorità di Sistema Portuale e conclusi dal sub-affidatario (diretto o indiretto).

2. L’obbligo di conferimento dei dati sussiste anche per le prestazioni di servizi, i noli e le forniture, i noli a caldo e a freddo e per ogni ulteriore prestazione ad essi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie di prestazioni di seguito indicate a puro titolo esemplificativo, affidate direttamente dal Contraente Generale o sub-affidate dal terzo affidatario:

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento di rifiuti;
- fornitura e/o trasporto di terra e materiali inerti;
- acquisizione, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti o e di materiale da cava di prestito per movimento terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura e/o trasporto di macchinari;
- noli a caldo;
- somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA, senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita;
- servizi di pulizia;
- forniture di ferro lavorato;
- fornitura con posa in opera e noli a caldo, qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al sub-appalto;
- autotrasporti;
- guardiania di cantieri;
- servizi di mensa ed alloggiamento del personale.

3. Fermo restando quanto previsto dall’art. 1 e indipendentemente dalla richiesta da parte del Contraente Generale – di cui allo stesso art. 1, comma 2 – la Prefettura, in relazione alle tipologie di servizi e forniture indicate dal comma 2 del presente articolo, alla stessa comunicate dai suddetti soggetti, esegue nei confronti dei soggetti di impresa che hanno sede o residenza nella provincia, accertamenti preliminari concernenti eventuali situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa.

L’accertamento di una di tali situazioni comporta gli stessi effetti preclusivi previsti dall’art. 94, del D.Lvo. 06.09.2011, n.159. La Prefettura comunica senza ritardo al Contraente Generale, nonché all’Autorità di Sistema Portuale, gli esiti degli accertamenti di cui trattasi.

4. Ai fini dell’attuazione del presente Protocollo, trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. ██████████ del Codice.

Art. 3.

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p>Progetto Definitivo Misure di prevenzione e repressione della criminalità</p>	 <p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 9 di 15</p>
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	

1. Ai fini del rilascio delle informazioni previste dall'art. 91 del citato D.Lvo. 06.09.2011, n. 159 per i contratti di cui al primo comma dell'art. 1, in attuazione del presente *Protocollo*, i dati di cui allo stesso art.1 sono comunicati dal Contraente Generale alla Prefettura prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere alla autorizzazione dei sub-affidamenti di cui al medesimo art. 1.

Gli stessi dati sono comunicati, sempre a cura del Contraente Generale, anche all'Autorità di Sistema Portuale.

2. L'Autorità di Sistema Portuale si impegna a fare sì che il Contraente Generale entro novanta giorni dall'adesione al presente documento metta a disposizione i dati identificativi, come determinati nel provvedimento CIPE N. 58/2011, relativi all'anagrafe delle imprese ed il settimanale di cantiere.

Inoltre, i dati saranno relativi:

- alle imprese che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori;
- alla proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri;
- alla generalità di tutto il personale che, a qualsiasi titolo, presta la propria opera all'interno del cantiere, nonché alle ditte per cui lavorano; deve essere previsto un varco di accesso ed un varco di uscita esclusivi per la realizzazione dell'opera, in cui il personale, dotato di apposito badge con generalità e fotografia, rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale anche ai fini dei controlli di security si propria pertinenza, dovrà tracciare il proprio ingresso o uscita.

La Banca Dati disciplinata dall'art. 8 si avvale anche di sistemi informatici avanzati, è alimentata *on line* dal Contraente Generale ed è accessibile ai soggetti istituzionali interessati alle attività di monitoraggio (Prefettura, Forze di Polizia ed Autorità di Sistema Portuale, Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento della Politica Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

3. L'Autorità di Sistema Portuale si impegna ad acquisire l'obbligo da parte del Contraente Generale di comunicare senza ritardo ogni eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in particolare provvedendo, fino al completamento dell'opera, alla tempestiva segnalazione di ogni variazione inerente agli assetti societari di tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione delle Opere.

Art. 4.

Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, si osservano le prescrizioni di cui all'art.4 della Legge n. 136/2010.

Art. 5.

Le persone che, a qualunque titolo, accedono presso i cantieri di lavoro devono essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della Legge n. 136/2010, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza.

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p>Progetto Definitivo Misure di prevenzione e repressione della criminalità</p>	
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	<p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 10 di 15</p>

Per lavoratori dipendenti lo stesso documento viene utilizzato anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro.

La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro.

Art. 6.

1. Ai fini delle informazioni ex art. 91 del citato D.Lvo. 06.09.2011, n. 159, per i contratti di cui al primo comma dell’art. 1 in attuazione del presente *Protocollo*, qualora, a seguito delle verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o nelle imprese interessate, il Contraente Generale non può stipulare il contratto o concludere l’affidamento.

In tali casi, l’esito delle verifiche effettuate è comunicato, con la massima urgenza consentita, dalla Prefettura all’Autorità di Sistema Portuale che tempestivamente informerà il Contraente Generale.

2. Nei casi d’urgenza previsti dall’art. 92, comma 3, del citato D.Lvo. 06.09.2011, n. 159, previa comunicazione alla Prefettura ed all’Autorità di Sistema Portuale delle motivazioni d’urgenza certificate dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della norma, è possibile procedere anche in assenza delle informazioni della Prefettura, per i contratti, gli affidamenti, sub-affidamenti stipulati o conclusi, il Contraente Generale, nel caso riceva una certificazione ostativa, effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l’immediata ed automatica risoluzione del vincolo contrattuale quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati al primo comma. L’esito delle verifiche è comunicato dalla Prefettura all’Autorità di Sistema Portuale oltre che al Contraente Generale.

3. L’Autorità di Sistema Portuale si impegna a far sì che il Contraente Generale inserisca nei contratti e l’affidatario o fornitore inserisca nei relativi sub-contratti, apposita clausola di gradimento in forza della quale, nel caso che le comunicazioni ed informazioni antimafia per i contratti di cui al primo comma dell’art. 1 e di cui all’art. 91 del citato D.Lvo. 06.09.2011, n. 159, rilasciate in attuazione del presente *Protocollo*, abbiano dato esito interdittivo, il contratto stesso è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o del sub-contratto stesso, da versare in apposito fondo, istituito presso il Contraente Generale, destinato a finanziare interventi finalizzati alla sicurezza e al monitoraggio antimafia dell’Opera, secondo le indicazioni che saranno fornite dal C.C.A.S.G.O. In tale fondo confluiscono anche gli importi derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste rispettivamente al primo periodo del comma 1 dell’art. 8 e al comma 4 dell’art. 10 del presente *Protocollo*.

Art. 7.

1. Le verifiche antimafia, gli altri adempimenti conseguenti e le attività indicate nel presente *Protocollo* sono curati dal Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura in attuazione del decreto del Ministro dell’Interno del 14.03.2003 e s.m.i..

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p>Progetto Definitivo Misure di prevenzione e repressione della criminalità</p>	
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	<p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 11 di 15</p>

2. Nel caso in cui la società o l'impresa nei cui riguardi devono essere svolte le informazioni abbia la sede legale nel territorio di altra provincia, la Prefettura inoltra la richiesta alla Prefettura competente, individuata ai sensi dell'art. 1 del presente *Protocollo*, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando, ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste l'obbligo di acquisire le informazioni di cui all'art. 91 del D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159, che la stessa viene effettuata in attuazione del presente *Protocollo*.

Art. 8.

1. Ai fini dell'applicazione del presente *Protocollo* è istituita una Banca Dati, operante per tutta la durata dei lavori, che dovrà contenere l'anagrafe degli esecutori, cioè i riferimenti agli operatori economici della "filiera" interessati all'esecuzione dell'Opera, comprensivi dei dati essenziali riferibili al tracciamento finanziario di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136. I dati identificativi, come determinati nel provvedimento C.I.P.E n.58/2011, verranno immessi, a cura del Contraente Generale, in un'apposita sezione della Banca Dati denominata "Anagrafe degli esecutori" ed in caso di mancata osservanza non giustificabile è prevista una sanzione pecuniaria pari al 2% del valore del contratto.

In caso di ripetute inosservanze si potrà disporre, previa diffida, la risoluzione dello stesso contratto.

Le informazioni contenute dovranno essere fruibili anche da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e dal Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica.

Il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del Sub-Cantiere" interessati dai lavori, di seguito specificato, è assegnato dalla Prefettura alle Forze dell'Ordine.

2. Il Contraente Generale individua un *Referente di Cantiere* che trasmetterà ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro mediante interfaccia *web* alla Prefettura, agli Organi di Polizia, all'Autorità di Sistema Portuale e alla Direzione dei Lavori, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste.

3. Il c.d. "Settimanale di Cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

- alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente Generale in caso di esecuzione diretta, l'affidatario ovvero il sub-affidatario), dei mezzi del Contraente Generale, dell'affidatario, del sub-affidatario e/o di eventuali altre ditte che effettuano la fornitura, nella settimana di riferimento, e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che verrà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
- il Referente ha l'obbligo di comunicare, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18,00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
- il Contraente Generale ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p>Progetto Definitivo Misure di prevenzione e repressione della criminalità</p>	
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	<p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 12 di 15</p>

4. La Prefettura, acquisite le informazioni, provvede, a mezzo delle Forze dell’Ordine, a:

- verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
- verificare alla luce del “*Settimanale di Cantiere*” la regolarità degli accessi e delle presenze;
- incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie;
- acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;
- curare l’attività di coordinamento istituzionale;
- raccogliere ed elaborare i dati di interesse;
- disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell’Opera, presso laboratori all’uopo individuati, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dallo stesso Contraente Generale.

Art. 9.

1. Per assicurare la tracciabilità di tutti i flussi finanziari relativi ai lavori, alle forniture ed ai servizi destinati alla realizzazione delle opere previste dal presente *Protocollo*, sono osservate tutte le prescrizioni di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni e della Legge n.214/2011, secondo le direttive e le modalità esecutive fornite al riguardo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (in seguito: “ANAC”).

Art. 10.

1. L’Autorità di Sistema Portuale vigila affinché il Contraente Generale si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita), degli intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lettere a) e b) del D.L.vo n. 231/2007.
2. L’Autorità di Sistema Portuale vigila, altresì, affinché il predetto Contraente Generale richiami l’obbligo di cui sopra anche nei confronti delle imprese esecutrici di lavori, servizi e forniture, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell’autorizzazione al sub-appalto e/o al sub-contratto e l’applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, dalle prestazioni al momento eseguite.

Detta penale è applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell’Opera.

Art. 11.

1. L’Autorità di Sistema Portuale si impegna a far sì che il Contraente Generale e le imprese della filiera dei lavori sottoscrivano le seguenti dichiarazioni:

a) Clausola n. 1

“La sottoscritta impresa si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione anche all’Autorità di Sistema Portuale, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p>Progetto Definitivo Misure di prevenzione e repressione della criminalità</p>	
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	<p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 13 di 15</p>

confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere, ecc.)". Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'A.G o agli Organi di Polizia.

b) Clausola n. 2

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate l'Autorità di Sistema Portuale e la Prefettura”.

c) Clausola n.3

“La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Prefettura e l'Autorità di Sistema Portuale in data [redacted] e di essere pienamente consapevole di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

2. L'Autorità di Sistema Portuale si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) siano inseriti sia nei contratti stipulati con il Contraente Generale, sia nei contratti stipulati da quest' ultimo con gli operatori economici “della filiera” e che la violazione degli obblighi di cui alle predette lettere a) e b), sia espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatto salvo lo stato di necessità. L'Autorità di Sistema Portuale valuta l'inosservanza dei predetti obblighi ai fini della revoca degli affidamenti.

Art. 12.

1. Il presente *Protocollo* è sottoscritto dal Contraente Generale in segno di piena accettazione delle clausole in esso contenute.

In particolare, lo stesso Contraente Generale si impegna a riportare nei sub-contratti e nei contratti con fornitori analoghe clausole riportate nell'art. 11, inclusa la clausola che impegna subcontraenti e fornitori a inserire a loro volta le medesime clausole nei contratti da essi stipulati, e allegare a detti contenuti copia del presente *Protocollo*, che sarà sottoscritto dalle parti per integrale accettazione del medesimo.

I contratti concernenti qualunque impresa della filiera come sopra definita che non contengono la clausola in questione sono nulli senza necessità di apposita declaratoria, con esclusivo accollo di responsabilità a carico dell'impresa che ha stipulato detti contratti con il proprio subcontraente o fornitore.

L'Autorità di Sistema Portuale si impegna a far sì che gli stessi obblighi di cui all'articolo precedente vengano contrattualmente assunti nei confronti del Contraente Generale e della stessa Autorità di Sistema Portuale dal terzo affidatario, nonché, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e sub-contraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p>Progetto Definitivo Misure di prevenzione e repressione della criminalità</p>	
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	<p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 14 di 15</p>

L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dall'Autorità di Sistema Portuale, nel momento in cui ne abbia notizia, ai fini della revoca degli affidamenti.

Art. 13.

1. L'inosservanza della tempestiva risoluzione dei contratti nonché della tempestiva emissione dell'ordine di estromissione della Società ad Impresa destinataria di “informazione interdittiva”, concretando grave irregolarità e grave inadempimento degli obblighi assunti dal Contraente Generale, può essere causa di risoluzione del contratto tra Autorità di Sistema Portuale e Contraente Generale, sulla base di una motivata valutazione della stessa Autorità di Sistema Portuale.

Art. 14.

1. In materia di tracciamento, ai fini di trasparenza, dei flussi di manodopera, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera e nell'assunzione della manodopera, si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del protocollo di legalità allegato alle Linee guida “Piano Carceri”, pubblicate nella G.U.R.I. del 18 giugno 2012, n. 140.
2. Nel tavolo previsto dal comma 1 possono essere esaminate questioni generali inerenti il contrasto al fenomeno dello sfruttamento del lavoro, come sanzionato dall'art. 12 del decreto legge 13.08. 2011, n.138, convertito con modificazione dalla legge 14.09.2011, n. 148.

Art. 15.

Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione dell'Opera sono tenute ad osservare il presente “Protocollo di legalità”.

Di tanto si fa carico all'Autorità di Sistema Portuale, che si impegna a sottoscrivere appositi accordi ed intese con il Contraente Generale.

Art. 16.

L'Autorità di Sistema Portuale si impegna a realizzare, d'intesa con la Prefettura, un sistema di videosorveglianza, nelle aree interne ed esterne al Porto, di ausilio al controllo ed alla vigilanza territoriale.

Art. 17.

1. L'Autorità di Sistema Portuale, quale Amministrazione aggiudicatrice, vigila sull'attuazione del presente Protocollo, comunicando alla Prefettura e al C.C.A.S.G.O. intervenuti casi di violazioni e relative iniziative di tutela.
2. L'Autorità di Sistema Portuale procede, in particolare, alla verifica dell'esattezza dei dati conferiti ai sensi del precedente art. 5, co. 3, e verifica il puntuale rispetto di quanto previsto all'art. 8.
3. L'Autorità di Sistema Portuale si impegna a far sottoscrivere al Contraente Generale il presente

<p>“APPROFONDIMENTO CANALI CANDIANO E BAIONA, ADEGUAMENTO BANCHINE OPERATIVE ESISTENTI, NUOVO TERMINAL IN PENISOLA TRATTAROLI E RIUTILIZZO DEL MATERIALE ESTRATTO IN ATTUAZIONE AL P.R.P. VIGENTE 2007” I FASE</p>	<p><i>Progetto Definitivo</i> <i>Misure di prevenzione e repressione della criminalità</i></p>	
	 <p>Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Centro Settentrionale</p>	<p>DIREZIONE TECNICA Pag. : 15 di 15</p>

Protocollo per adesione e diretta responsabilità anche nei confronti di tutti gli operatori e imprese della filiera. La medesima Autorità di Sistema Portuale si impegna nei confronti della Prefettura a verificare che nei contratti della filiera il Contraente Generale inserisca le clausole del *protocollo di legalità*, comprese quelle relative alle sanzioni pecuniarie.

Nell’atto di sottoscrizione per adesione al *Protocollo* stesso il Contraente Generale si assume gli obblighi previsti dal medesimo *Protocollo* nonché quelli delegati dall’Autorità di Sistema Portuale.

L’Autorità di Sistema Portuale si impegna, altresì, a far sottoscrivere l’obbligo da parte del Contraente Generale di adeguarsi, ai sensi dell’art. [redacted] del Codice, alle direttive del CIPE in tema di monitoraggio finanziario.

4. L’Autorità di Sistema Portuale assume l’obbligo di un resoconto semestrale alla Prefettura sullo stato di attuazione delle procedure di monitoraggio antimafia, come prescritto all’ultimo capoverso dell’allegato [redacted] nella citata delibera [redacted]/[redacted] di approvazione del progetto definitivo da parte del C.I.P.E..
5. Il *Protocollo di legalità* ha durata fino alla conclusione dei lavori.